

Verbale dell'assemblea straordinaria che approva il Bilancio 2019, rinnova il Consiglio Direttivo e modifica lo Statuto come da indicazioni di cui al nuovo Codice del Terzo Settore



Il **30 ottobre 2020** alle ore 17:30 in prima convocazione ed alle ore 18:00 in seconda convocazione si è riunita online l'Assemblea dei soci di Eracle per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione sulle attività svolte nel triennio 2017-2020
- 2) Approvazione del Bilancio sociale 2019
- 3) Elezione nuovo Direttivo per il triennio 2020-2023
- 4) Modifiche allo Statuto dell'Associazione
- 5) varie ed eventuali

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea Arturo Callegari, Presidente dell'Associazione Eracle.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita online su apposita piattaforma. Sono collegati i soci: Callegari Arturo, Melasi Antonio, Laghi Claudia, Latella Nino, Amodeo Fabio, Catalano Angela, Falcone Alessandra.

Il Presidente riassume le attività del triennio 2017-2020 evidenziando il rinnovato impegno di tutti i soci e la soddisfazione, in particolare, per il raggiungimento di un obiettivo fondamentale nella mission associativa: l'aggiudicazione del bando di assegnazione di un immobile confiscato alla 'ndrangheta, da destinare all'ospitalità delle famiglie dei bambini ricoverati. Informa i soci dello stato dell'arte dei lavori di rifinitura dell'appartamento sito in Via Rausei 10/A e del relativo arredo. Il Presidente evidenzia le difficoltà operative sopraggiunte con la pandemia da Covid-19 che, dal mese di marzo 2020, non solo ha rallentato, e talvolta bloccato, i lavori di approntamento dell'immobile, ma ha impossibilitato i volontari di Eracle a presenziare attivamente dentro il reparto. Malgrado le difficoltà dell'ultimo anno, sono state tantissime le attività messe in moto dall'associazione nel triennio del direttivo uscente, fra attività di sensibilizzazione, la convegnistica, la sensibilizzazione al tema della prematurità, il rinnovato impegno annuale con la Giornata Mondiale della Prematurità e, nel mese di aprile del 2019, l'attribuzione del San Giorgio d'Oro, quale riconoscimento dell'impegno profuso.

Il Presidente, a questo punto, unitamente al Tesoriere Latella Antonino, rende edotta l'Assemblea di tutte le voci che formano il bilancio 2019. Dopo aver dato lettura del bilancio, di cui si allega copia, invita i soci a prendere la parola e ad esprimere eventuali opinioni, riserve, richieste di chiarimenti ed eventualmente quant'altro desiderino venga inserito e riportato nel presente verbale in relazione a quanto sopra redatto, letto, illustrato e commentato.

Tutti i soci collegati dichiarano di aver compreso e di condividere pienamente quanto sopra il Presidente e il Tesoriere hanno illustrato e redatto e che quindi non hanno richieste di ulteriori chiarimenti né riserve o altro da esprimere e riportare. L'Assemblea dunque, ad unanimità di voti, delibera di approvare così come approva ad unanimità di voti il bilancio chiuso al 31/12/19.

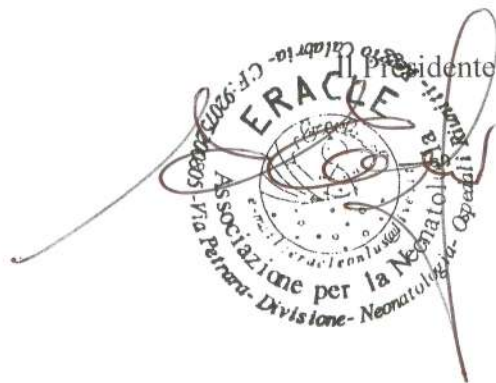


Subito dopo, lo stesso Presidente dà lettura del nuovo Statuto, di cui si allega copia integrale, redatto conformemente alle direttive del nuovo Codice del Terzo Settore, ricordando al contempo le modalità di modifica dello stesso, regolamentate dall'articolo 10 dello Statuto al momento in vigore. Come per il Bilancio, tutti i soci collegati dichiarano di aver compreso che non hanno richieste di ulteriori modifiche, chiarimenti, né riserve o altro da esprimere e riportare, approvando dunque le modifiche allo Statuto.

A questo punto il Presidente comunica le modalità di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo che, conformemente al DPCM 18/10/2020, deve essere online. I soci potranno accedere alla piattaforma "Eligo Evoting&Consulting" entro le ore 18.00 del 31/10/2020 esprimendo in sicurezza la propria preferenza, nel pieno rispetto della trasparenza e della privacy. La piattaforma, incoraggiando la partecipazione di tutti i soci, è garanzia di inclusività, nel rispetto delle normative richieste. Si allegano documenti rilasciati dalla piattaforma, una volta concluse le operazioni di voto, con relativo documento riassuntivo dei soci eletti. Ogni socio può accordare n. 3 voti di preferenza. Risulteranno eletti i primi 11 soci più votati.

Il socio Amodeo chiede la parola per proporre, a prescindere dai ruoli istituzionali ricoperti nel Direttivo, l'istituzione di ruoli specifici per sezioni di intervento, ad esempio rapporti con il reparto o social media manager. Melasi propone il coinvolgimento dei nonni e la formalizzazione di vari ruoli di responsabili, come proposto da Amodeo. Falcone propone di contattare nuove famiglie coinvolgibili nel servizio di volontariato in reparto.

Alle ore 19:00, visto che i soci dichiarano di non aver altro da esprimere, se non il voto online, né altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea e rimanda agli esiti del voto.



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

26 NOV. 2020 1656 3
Registrato il N. Serie
Corrisposti E. ESETE

IL DELEGATO ALLA FIRMA
OPERATORE TERRITORIO
(Vincenzo Maccari)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ERACLE"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione di volontariato "ERACLE ODV" ai sensi della Legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Reggio Calabria alla Via Petrarca presso la Divisione di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli e potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera dell'Assemblea.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in nessun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme Statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"ERACLE ODV" è un'Associazione di volontariato costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività Statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera ispirandosi alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (ONU, 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:



sviluppare, sostenere e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta a favorire e a migliorare l'assistenza e la cura dei neonati ricoverati nel Reparto di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, nonché nei reparti di Neonatologia presenti nella Regione Calabria;

- realizzare e promuovere tutte le iniziative volte al miglioramento del benessere del bambino ricoverato e volte a sostenere la presenza dei genitori e dei familiari all'interno del reparto di Neonatologia per facilitare i rapporti tra gli stessi e il neonato;
- collaborare con la Divisione di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli e con le altre Divisioni di Neonatologia Nazionali e oltre per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, l'organizzazione strutturale del reparto, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza;
- favorire assistenza di carattere morale, psicologico e materiale ai genitori e ai familiari dei neonati ricoverati nel reparto di Neonatologia;
- individuare e promuovere la soluzione di problemi riguardanti i bambini dimessi, con particolare attenzione alle diverse tipologie e ad eventuali disabilità, attraverso l'informazione sulle cure post-dimissioni;
- organizzare e favorire la partecipazione ad incontri di formazione per il personale sanitario, i genitori e i volontari dei reparti di Neonatologia;
- stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della Neonatologia e delle problematiche relative alla prematurità, alla prevenzione delle malformazioni congenite, alla mortalità e ai danni perinatali, nonché allo sviluppo neuropsichiatrico dei neonati a rischio;
- sostenere l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo, in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dalla nascita, assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'Associazione, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare un incontro pubblico, almeno una volta all'anno, perché siano poste a confronto le valutazioni dell'assistenza fatte dai medici e le valutazioni fatte dai genitori;

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d. Lgs 3 luglio 2017, n. 117);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e d in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Direttivo.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari vengono



assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d. 3 Luglio 2017 n.117.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, l'Associazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Per quanto riguarda la quota associativa, è possibile affidare ad un organo sociale (assemblea o consiglio direttivo) la possibilità di prevederla o meno annualmente, determinandone l'ammontare.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelle che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo

- Soci Sostenitori e Promotori

Sono Soci Sostenitori e Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e raccolta fondi, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di Organismi Internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e secondarie;
- l'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n.266/1991 e successive modificazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Il Patrimonio Sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- d) i Probiviri
- e) Organo di Controllo
- f) Organo di Revisione

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e il bilancio sociale quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la Sede Sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) e, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo delle Associazioni presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda eventuale convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente designato dalla stessa Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 7 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: in presenza di un componente del consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero di componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il Bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote sociali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Articolo 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione;

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ORGANO DEI REVISORI

Articolo 23

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.



L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

SCIoglimento

Articolo 25

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

NORME FINALI

Articolo 26



Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

